FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0047/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0027/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Antonino Anastasi - Componente

Diego Sabatino - Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0027/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 22 settembre 2026;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 40 dell'11 settembre 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 16 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia; sono presenti l'Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale interregionale e l'Avv. Mattia Piccolino per la sig.ra Stefania Reggi e per la società A.S.D. F.C. Grifone Soccer;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con nota del 10 febbraio 2026, il Comitato regionale Lazio della Lega nazionale dilettanti ha trasmesso alla Procura federale, per competenza, la richiesta di svincolo per inattività dalla società A.S.D. Grifone Soccer del calciatore Riccardo Sbarigia, segnalando che quest'ultimo non risulterebbe essere mai stato tesserato per la predetta società.

A seguito della segnalazione, la Procura federale ha avviato una indagine acquisendo varia documentazione e ascoltando il signor Cristian Alimonti, vice presidente della società.

2. A conclusione dell'indagine, la Procura federale - con atto del 6 luglio 2026 - ha esercitato l'azione disciplinare deferendo al competente Tribunale federale territoriale:

- la sig.ra Stefania Reggi, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D.F.C. Grifone Soccer, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto federale, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Riccardo Sbarigia nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che questi - tra il 19 ottobre e il 30 novembre 2025 - prendesse parte a sei gare, distintamente indicate, valevoli per il girone A del Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

- la sig.ra Sara Ciaravolo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la società ASD F.C. Grifone Soccer, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61,

commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione di tali gare, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Grifone Soccer nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Riccardo Sbarigia, attestandone in tal modo in maniera non veridica il tesseramento;

- il sig. Riccardo Sbarigia, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Grifone Soccer, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle medesime gare senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- la società A.S.D. F.C. Grifone Soccer a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalle sigg.re Stefania Reggi e Sara Ciaravolo, nonché dal sig. Riccardo Sbarigia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

3. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio ha trasmesso gli atti al Tribunale federale nazionale - Sezione tesseramenti per accertare la regolarità del tesseramento del calciatore sospendendo, nelle more della deliberazione di quest'ultima, ogni altra decisione sul merito.

4. Con reclamo depositato il 22 settembre 2026, la Procura federale ha impugnato la decisione di primo grado deducendo:

(i) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 89 e 111 C.G.S. per l'erronea qualificazione della questione relativa al tesseramento come questione pregiudiziale e l'insussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale;

(ii) l'erronea valutazione del materiale probatorio in atti e l'insussistenza di una effettiva esigenza di accertamento autonomo della posizione di tesseramento del calciatore deferito, tale da impedirne la definizione allo stato.

In conclusione, la Procura federale ha chiesto:

la rimessione degli atti al Tribunale federale territoriale per la decisione nel merito del deferimento proposto;

in alternativa, l'accoglimento del deferimento con l'irrogazione delle sanzioni richieste in primo grado e cioè:

- alla sig.ra Stefania Reggi, otto mesi di inibizione;

- alla sig.ra Sara Ciaravolo, otto mesi di inibizione;

- al sig. Riccardo Sbarigia, otto giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- alla A.S.D. F.C. Grifone Soccer, la sanzione dell'ammenda di euro 550,00 e punti 6 di penalizzazione da scontarsi nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale.

5. All'udienza del 16 ottobre 2026, il reclamo è stato chiamato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. In via preliminare, il Collegio rileva che il difensore di due delle parti reclamate, costituitosi in udienza, a seguito dell'invito rivoltogli dal Presidente, ha fatto successivamente pervenire alla Segreteria la procura alle liti.

La procura ha in calce una firma illeggibile e non reca l'autentica di nessuno dei due avvocati menzionati dall'atto.

Il Collegio non ritiene, peraltro, di dover approfondire il punto dell'ammissibilità della costituzione in giudizio, in quanto il reclamo della Procura federale è fondato.

7. Passando all'esame dell'impugnazione, occorre anzitutto interrogarsi sulla sua ammissibilità.

7.1. Come detto in narrativa, il Tribunale territoriale ha rimesso alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale l'accertamento della regolarità del tesseramento del calciatore, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S., e, di conseguenza, ha sospeso il giudizio, riservando ogni altra decisione sul merito all'esito della deliberazione della Sezione.

Il quesito nasce perché, a prima lettura, il provvedimento impugnato sembra avere un intrinseco carattere di ordinanza e il processo

sportivo non conosce il reclamo avverso le ordinanze di primo grado, salvo il caso limite dell'abnormità, che qui il Collegio ritiene non ricorra (CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026).

Vero è che il primo giudice ha adottato una decisione e non una ordinanza.

Il dato formale non è però conclusivo, posto che, per costante giurisprudenza, la natura del provvedimento del giudice non discende dalla auto qualificazione, ma dal suo contenuto sostanziale (c.d. principio della prevalenza della sostanza sulla forma; da ultimo e per tutte, Cass. civ., Sez. I, 6 maggio 2026, n. 13019; Cass. civ., Sez. III, 8 luglio 2025, n. 18603; ivi riferimenti ulteriori).

La ricordata giurisprudenza federale, però, non può essere meccanicamente applicata al caso di specie, nel quale la pronuncia impugnata non si limita a disporre circa l'ordinamento del giudizio, ma ha anche contenuto propriamente sostanziale, là dove pronunzia su un presupposto processuale.

Dunque essa deve ritenersi impugnabile.

7.2. La conclusione è confermata dal raffronto con la disciplina del processo civile, che si rivela utile anche in relazione a quanto dispone l'art. 2, comma 6, del codice della giustizia sportiva CONI.

Secondo la formulazione attuale dell'art. 279, primo comma, c.p.c., successiva alla riforma del 2009, quando il Collegio decide soltanto questioni di competenza, pronuncia ordinanza.

Nel processo civile, peraltro, l'ordinanza che decide sulla competenza può essere impugnata con regolamento di competenza (art. 42 c.p.c.).

Il medesimo art. 42 c.p.c. assoggetta al regolamento di competenza anche «i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295»: nel processo civile, dunque, il provvedimento con cui il giudice sospende il giudizio in attesa della definizione di una questione pregiudiziale è autonomamente impugnabile, pur avendo la forma dell'ordinanza.

Tale modello è agevolmente riportabile al processo sportivo, che, peraltro, non conosce il mezzo del regolamento di competenza.

Questo però non è un ostacolo insormontabile all'ammissibilità del reclamo in questione.

Nel processo civile, quando - è il caso del giudizio innanzi al giudice di pace - il regolamento di competenza non ha ingresso, il rimedio contro le pronunzie relative alla competenza è costituito dall'appello (Cass. civ., Sez. III, 29 ottobre 2025, n. 28660).

Appare dunque coerente con il sistema ritenere che, là dove si intenda impugnare una decisione resa dal giudice federale di primo grado che, senza definire il giudizio, ne disponga la sospensione per la ritenuta pregiudizialità di una questione rimessa a un diverso organo, il gravame è quello comune del reclamo (art. 100, comma 1, lett. b), e art. 101, comma 1, C.G.S.).

Questo pertanto, in concreto, risulta ammissibile.

8. Con il primo motivo del reclamo, la Procura federale contesta la decisione del Tribunale territoriale di spogliarsi della competenza sulla ritenuta questione pregiudiziale del tesseramento del calciatore Riccardo Sbarigia per deferirla alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale.

Il Tribunale ha esaminato l'*iter* del tesseramento del giocatore, che gli uffici competenti hanno giudicato non regolarmente concluso:

il 16 luglio 2025 la pratica di tesseramento, a firma della presidente signora Reggi, è stata caricata nel portale unico;

il 16 ottobre 2025 è stata apposta la sottoscrizione elettronica;

il 18 dicembre 2025 la pratica è stata presa in carico dall'ufficio tesseramenti del Comitato regionale Lazio e posta in stato di errore.

Il 3 febbraio 2026 la pratica è stata annullata dall'ufficio.

8.1. All'atto della presa in carico, l'ufficio ha segnalato l'incompletezza della documentazione per la mancanza della dichiarazione di prestazione volontaria del calciatore.

Per tale ragione, la pratica è stata quindi posta in stato di errore e contrassegnata da una apposita evidenziazione in rosso nel portale.

Senonché - ha rilevato il Tribunale - tale dichiarazione, se rilasciata, attesterebbe una condizione del calciatore quattordicenne incompatibile con il diritto nazionale vigente, che individua il percorso scolastico obbligatorio dai sei ai sedici anni. E ciò, perché la dichiarazione di svolgere una attività a titolo volontario implicherebbe almeno implicitamente la possibilità di svolgerla anche a titolo professionale e retribuito. Pertanto, non avrebbe dovuto essere richiesta.

Ritenendo trattarsi di questione attinente alla regolarità del tesseramento, il Tribunale ha, in conclusione, adottato la pronunzia impugnata in questa sede.

9. Nel contrastare la decisione, la Procura federale osserva che il procedimento a suo tempo instaurato non avrebbe a oggetto una controversia autonoma concernente la validità, l'efficacia o la decorrenza del tesseramento del calciatore, né sarebbe diretto ad ottenere una pronuncia destinata ad incidere autonomamente sul relativo *status* federale, ma riguarderebbe specifiche condotte disciplinarmente rilevanti contestate ai soggetti deferiti, consistenti nella partecipazione del calciatore a gare ufficiali in assenza di regolare tesseramento.

L'art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S. non configurerebbe una competenza pregiudiziale necessaria della Sezione tesseramenti ogniqualvolta, nell'ambito di un diverso procedimento, venga in rilievo la posizione federale di un calciatore.

La rimessione presupporrebbe, al contrario, che si renda effettivamente necessaria una preventiva e autonoma definizione della posizione di tesseramento, la quale non sarebbe integrata dalla semplice necessità di interpretare ed applicare le norme federali applicabili determinando soltanto per tale motivo la sottrazione della relativa questione alla cognizione incidentale del giudice investito del procedimento disciplinare.

Una diversa interpretazione condurrebbe, infatti, all'irragionevole conseguenza che ogni procedimento disciplinare concernente la partecipazione a una gara di un calciatore privo del titolo necessario dovrebbe essere necessariamente preceduto da un autonomo giudizio dinanzi alla Sezione tesseramenti, anche quando tutti gli elementi fattuali e documentali relativi alla posizione del calciatore risultino già acquisiti al procedimento.

Inoltre - aggiunge la Procura federale - l'art. 111, comma 6, C.G.S. stabilisce il principio secondo il quale gli organi di giustizia conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale la cui risoluzione sia rilevante ai fini della pronuncia sull'oggetto della domanda. Tale disposizione esprimerebbe un principio generale di concentrazione della cognizione, in forza del quale il giudice investito della controversia può e deve risolvere le questioni incidentali funzionali alla decisione, salvo che l'ordinamento attribuisca alla relativa questione carattere effettivamente pregiudiziale e ne renda necessaria la preventiva definizione da parte di altro organo.

Non questo, tuttavia, sarebbe il caso di specie, in cui il Tribunale federale territoriale non avrebbe individuato alcuna controversia autonoma relativa allo *status* del calciatore che rendesse indispensabile una pronuncia preventiva della Sezione tesseramenti, ma avrebbe rimesso a quest'ultima una questione che, sulla base della stessa motivazione della decisione impugnata, atterrebbe essenzialmente all'interpretazione e all'applicazione della disciplina federale rispetto ad una fattispecie di fatto già compiutamente ricostruita.

A sostegno della propria tesi, infine, la Procura federale cita la decisione della Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale n. 36/2021-2022, resa in vicenda ritenuta analoga, che ha giudicato inammissibile la richiesta di sospensione del processo e di devoluzione della questione alla Sezione tesseramenti sul rilievo che oggetto del giudizio non sarebbe stata la validità del tesseramento, ma le asserite condotte irregolari dei deferiti.

10. Il primo motivo del reclamo è fondato.

Difatti, il Tribunale territoriale ha confuso il piano dell'oggetto del giudizio disciplinare con quello dei suoi presupposti di fatto e di diritto (analogamente, Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 64/2026) e ha fatto uso dell'istituto della rimessione al di fuori dei presupposti che lo giustificano.

10.1. Occorre muovere dal quadro normativo.

L'art. 88, comma 1, C.G.S. individua nella Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale il giudice di primo grado *«in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori»*.

Il successivo art. 89, comma 1, stabilisce che il procedimento dinanzi a tale Sezione è instaurato:

«a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla

conoscenza dell'atto da impugnare;

b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;

c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica».

L'art. 111, comma 6, dispone, a sua volta, che gli organi di giustizia *«conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda».*

Il comma 7 aggiunge che *«in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria».*

10.2. Dal coordinamento di tali disposizioni emerge con chiarezza che la Sezione tesseramenti è il giudice specializzato delle controversie che hanno ad oggetto, in via principale, il tesseramento, il trasferimento o lo svincolo.

Aggiunge la dottrina che si tratta di controversie che contrappongono parti in posizione paritaria e nelle quali la Federazione si colloca in posizione di terzietà.

In linea di massima, il Collegio condivide quest'ultima prospettazione. Ritiene però opportuno avvertire che, di fronte alla Sezione tesseramenti, possono darsi anche giudizi in cui la Federazione è parte (come nel caso di impugnazione del divieto di tesseramento, nella controversia decisa da CFA, SS.UU., n. 128/2025-2026).

Resta, comunque, confermato che la competenza della Sezione specializzata si radica là dove il tesseramento è oggetto, e non semplice presupposto, del giudizio.

Diversa è la posizione del giudice disciplinare, il cui oggetto è costituito dall'accertamento della responsabilità per gli illeciti contestati dalla Procura federale.

10.3. Quando l'illecito consista nell'impiego in gara di un calciatore privo dei titoli necessari, l'esistenza e la regolarità del tesseramento rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, che il giudice è chiamato ad accertare *incidenter tantum*, al pari di ogni altro presupposto della responsabilità, in forza della regola generale dell'art. 111, comma 6, del Codice.

Non a caso, la giurisprudenza di questa Corte non dubita che è riservata alla cognizione del Tribunale federale la materia disciplinare relativa al mancato tesseramento (CFA, Sez. III, n. 41/2024-2025).

Inoltre, essa ha costantemente deciso nel merito, senza alcuna rimessione, i giudizi disciplinari aventi ad oggetto l'impiego di calciatori in posizione irregolare, verificando direttamente la decorrenza e la regolarità del tesseramento sulla base delle risultanze documentali (per tutte: CFA, Sez. I, n. 80/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 98/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 110/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 107/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027).

Queste Sezioni unite hanno, del resto, già precisato, con riguardo ad altre ipotesi di pretesa pregiudizialità, che il giudice disciplinare conserva il pieno margine di apprezzamento delle risultanze portate alla sua attenzione, nell'ottica dell'art. 111, comma 6, del Codice (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026), e che la sospensione del procedimento disciplinare è circoscritta a ipotesi assolutamente residuali (CFA, Sez. III, n. 22/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026).

Il principio è stato condiviso dal Collegio di garanzia dello sport, secondo cui la sospensione del procedimento sportivo costituisce evenienza eccezionale, ammissibile soltanto quando una questione pregiudiziale di merito debba essere decisa con efficacia di giudicato e la relativa causa sia già stata proposta (Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 63/2021; Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 7/2026).

A sua volta, la dottrina ha messo in rilievo come il rigoroso divieto di sospensione del procedimento costituisca, insieme con la tendenziale perentorietà dei termini, il presidio della celerità del rito sportivo, funzionale alla regolarità delle competizioni e alla certezza dei risultati.

10.4. In tale quadro, l'art. 89, comma 1, lett. b), del Codice non introduce un'ipotesi di pregiudizialità necessaria in favore della Sezione tesseramenti, ma attribuisce agli organi di giustizia una facoltà, il cui esercizio è subordinato a un presupposto preciso: che essi ritengano *«preliminare»* alla questione loro deferita *«la definizione»* della posizione di tesseramento.

La lettera della disposizione è significativa.

Il presupposto non è la mera rilevanza della posizione di tesseramento ai fini della decisione, che ricorre in ogni giudizio sull'impiego di un calciatore in posizione irregolare, ma la necessità di una sua previa *«definizione»*, ossia di un accertamento costitutivo o dichiarativo di una posizione che non risulti già definita dagli atti ufficiali e che sia oggetto di una contestazione effettiva, quale può darsi, ad esempio, in presenza di tesseramenti confliggenti, di vizi della volontà o della sottoscrizione del calciatore, di contestazioni sulla validità del vincolo che richiedano una pronuncia con effetti nei confronti di tutti gli interessati.

Una diversa lettura, che consentisse di rimettere alla Sezione tesseramenti ogni questione interpretativa concernente la disciplina del tesseramento, condurrebbe - come esattamente osserva la Procura reclamante - alla conseguenza irragionevole di subordinare ciascun giudizio disciplinare in materia di posizione irregolare a un preventivo giudizio dinanzi a un diverso organo, in aperto contrasto con il divieto di sospensione di cui all'art. 111, comma 7, con il principio di concentrazione di cui al comma 6 della medesima disposizione, con i principi del giusto processo richiamati dall'art. 44, comma 1, e con il sistema dei termini di estinzione del giudizio disciplinare di cui all'art. 110 del Codice.

L'art. 89, comma 1, lett. b), deve essere, pertanto, interpretato in modo sistematicamente coerente con tali disposizioni, come strumento eccezionale, al quale il giudice disciplinare può ricorrere soltanto quando la definizione della posizione di tesseramento sia effettivamente controversa e non possa essere compiuta, neppure in via incidentale, sulla base degli atti ufficiali.

10.5. Né a diverse conclusioni conduce il principio, recentemente affermato da questa Corte, secondo cui la cognizione del giudice disciplinare non si sovrappone a quella, distinta e specializzata, riservata alla Sezione tesseramenti, sicché l'accertamento compiuto da quest'ultima sulla validità e sull'efficacia del vincolo, una volta divenuto definitivo, si impone al giudizio disciplinare quale antecedente logico-giuridico non sindacabile (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027).

Tale principio regola l'ipotesi in cui la posizione di tesseramento sia già stata oggetto di un accertamento della Sezione tesseramenti, instaurato nelle forme di legge, e ne preclude la rimessione in discussione in sede disciplinare; esso non implica, all'inverso, che il giudice disciplinare debba attendere un accertamento non ancora richiesto da alcuno, né consente di sospendere il giudizio per provocarlo.

Nella medesima decisione, d'altra parte, questa Corte ha escluso che la pendenza di un ricorso al Collegio di garanzia dello sport avverso l'accertamento della Sezione tesseramenti potesse paralizzare l'azione disciplinare, ribadendo che l'ordinamento federale non conosce forme di sospensione necessaria del giudizio (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027).

10.6. Nel caso di specie, la posizione di tesseramento del calciatore non richiedeva alcuna *«definizione»*, perché era già stata definita dagli atti dell'ufficio competente.

La pratica di tesseramento, presa in carico il 18 dicembre 2025, era stata posta in errore per la carenza di un documento richiesto e per la conseguente mancanza di copertura assicurativa del calciatore, non era stata integrata dalla società ed era stata annullata dall'ufficio il 3 febbraio 2026.

Non risulta dagli atti che la società, *«parte interessata al tesseramento»*, abbia impugnato dinanzi alla Sezione tesseramenti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto previsto dall'art. 89, comma 1, lett. a), C.G.S., la richiesta di integrazione documentale, il provvedimento di annullamento e la disposizione presupposta, nella parte in cui prescriveva anche ai calciatori infra-sedicenni di presentare la dichiarazione di prestazione volontaria.

La rimessione disposta dal Tribunale, volta ad accertare se il tesseramento potesse considerarsi *«perfezionato il 16 ottobre 2025»*, finirebbe, quindi, per consentire per altra via la rimessione in discussione di una posizione consolidata, aggirando il termine di impugnazione posto a presidio della certezza delle situazioni giuridiche nell'ordinamento federale, e per ottenere una regolarizzazione ora per allora di una pratica rimasta incompleta, che l'ordinamento non contempla (CFA, Sez. IV, n. 98/2021-2022).

10.7. Come anticipato, il primo motivo deve, pertanto, essere accolto.

11. Con il secondo motivo la reclamante deduce l'erronea valutazione del materiale probatorio, l'insussistenza di un'effettiva esigenza di accertamento autonomo della posizione di tesseramento e il difetto di motivazione.

La Procura federale sostiene che il Tribunale disponeva di tutti gli elementi necessari per ricostruire l'iter della pratica, che la stessa decisione impugnata ricostruisce puntualmente, sicché non residuava alcuna lacuna fattuale o probatoria, ma soltanto la questione giuridica dell'applicazione della disciplina federale a fatti già accertati, rientrante nella cognizione del giudice disciplinare; e che la

decisione non chiarisce per quale ragione gli elementi acquisiti non consentissero di verificare direttamente se il calciatore avesse titolo a partecipare alle gare contestate.

11.1. Il motivo è fondato.

Difatti, la motivazione della decisione impugnata è intrinsecamente contraddittoria e, comunque, inidonea a sorreggere la rimessione disposta.

Il Tribunale ha ricostruito compiutamente, sulla base degli atti ufficiali acquisiti dalla Procura federale, l'intera sequenza della pratica di tesseramento: la data della sua creazione, quelle della firma elettronica dei singoli documenti, la data della presa in carico da parte dell'ufficio, la carenza rilevata, la richiesta di integrazione, la mancata produzione del documento e il successivo inserimento del calciatore nella lista di svincolo.

Nessun elemento di fatto rimaneva da accertare e il primo giudice non ne ha indicato alcuno.

Ciò che residuava era esclusivamente una questione di diritto, relativa agli effetti della documentazione acquisita alla luce della disciplina federale, che rientra per definizione nella cognizione del giudice chiamato a pronunciarsi sul deferimento.

11.2. Non solo.

Il Tribunale ha risolto esso stesso quella questione di diritto, affermando che la dichiarazione di prestazione volontaria *«non doveva essere richiesta»* e che, pertanto, il tesseramento del calciatore *«non fosse da considerare incompleto».*

Una volta pervenuto a tale conclusione, il primo giudice non poteva, senza contraddirsi, qualificare la medesima questione come pregiudiziale da definire ad opera di un diverso organo, perché la questione era stata, nella sua prospettiva, già decisa.

La motivazione si risolve, così, in una sequenza logicamente incompatibile, nella quale la soluzione della questione asseritamente pregiudiziale precede la sua rimessione, e non dà conto in alcun modo della ragione per la quale il Tribunale, che riteneva di potere affermare la regolarità del tesseramento, non abbia tratto le conseguenze di tale accertamento sul merito del deferimento.

11.3. Anche il secondo motivo deve, pertanto, essere accolto.

12. Dall'accoglimento dei motivi di reclamo non discende però che la causa debba essere rinviata al giudice competente in primo grado.

Non avendo il primo giudice deciso sul deferimento e non sussistendo alcuna violazione del contraddittorio processuale, che sola - secondo la consolidata giurisprudenza endofederale (CFA, Sez. I, n. 82/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 79/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 109/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026) ed esofederale (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 57/2025) - potrebbe giustificare la regressione al precedente grado di giudizio, la decisione sul merito, in coerenza con il principio della speditezza del processo sportivo e della sua ragionevole durata, spetta a questa Corte federale d'appello (art. 106, comma 2, terzo periodo, C.G.S.).

Pertanto, il Collegio ritiene di passare all'esame del merito del deferimento.

Per le medesime ragioni, la trasmissione degli atti alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale, disposta dal provvedimento impugnato, resta travolta dalla riforma di quest'ultimo, e copia della presente decisione deve essere trasmessa alla medesima Sezione.

13. Il primo profilo da esaminare nel merito attiene alla posizione del calciatore Riccardo Sbarigia alle date delle sei gare indicate nel deferimento.

13.1. L'art. 7, comma 1, dello Statuto federale stabilisce che le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla F.I.G.C., e l'art. 32, comma 2, C.G.S. prescrive che le attività attinenti al tesseramento dei calciatori siano svolte conformemente alle disposizioni federali.

L'art. 39 delle N.O.I.F., nel testo vigente all'epoca dei fatti, dispone che i calciatori sono tesserati per la F.I.G.C. su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società (comma 1), che la richiesta è redatta sui moduli forniti dalla Federazione, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista, e che il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica (comma 2).

Il comma 3 della medesima disposizione dispone che *«la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento»* e che l'utilizzo del calciatore privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito, *«in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento».*

13.2. Tuttavia, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la decorrenza del tesseramento dalla data del deposito presuppone che la richiesta depositata sia completa di tutta la documentazione necessaria e idonea a consentirne la definizione: la data del tesseramento coincide con quella della firma digitale della pratica soltanto a condizione che questa non presenti errori di alcun tipo, mentre la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore è determinata dalla successiva correzione, sicché il calciatore la cui pratica sia successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la pratica sia stata sanata (CFA, Sez. I, n. 80/2021-2022).

Allorché la richiesta di tesseramento debba essere corredata da un documento ulteriore, la richiesta stessa ha natura di atto composto, che non può dirsi completo, né efficace, sino a quando il documento non sia allegato. Né la normativa federale prevede ipotesi di soccorso istruttorio idonee a sanare ora per allora le carenze documentali (CFA, Sez. IV, n. 98/2021-2022).

La successiva acquisizione dell'elemento mancante non può determinare la retrodatazione del tesseramento, per l'assenza originaria di uno dei suoi elementi costitutivi (CFA, Sez. I, n. 80/2021-2022).

Il tesseramento si configura, del resto, come una fattispecie a formazione progressiva, articolata in una pluralità di passaggi (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027), nella quale l'attività di verifica dell'ufficio federale non ha carattere meramente formale, e distingue una prima fase, di conferimento della documentazione, da una seconda fase, di esame sostanziale, cui inerisce la definitiva validità del tesseramento (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 64/2026).

La facoltà di utilizzare il calciatore dal giorno successivo al deposito, riconosciuta in ambito dilettantistico dall'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F., costituisce, dunque, un'anticipazione degli effetti del tesseramento che la società si assume sotto la propria responsabilità, e che resta subordinata alla completezza e alla regolarità della richiesta depositata. L'onere di dimostrare la regolare decorrenza del tesseramento grava sulla società che ha schierato il calciatore (CFA, Sez. IV, n. 107/2025-2026).

13.3. Alla luce di tali principi, la posizione del calciatore risulta, sulla base degli atti ufficiali, inequivocabilmente irregolare in tutte le sei gare contestate.

La richiesta di tesseramento trasmessa agli uffici federali non era corredata della dichiarazione di prestazione volontaria che, come lo stesso Tribunale ha riconosciuto, la disciplina federale vigente nella stagione sportiva 2025-2026 richiedeva per i calciatori di tale età.

La pratica, posta in errore il 18 dicembre 2025 con l'espressa annotazione della mancanza di copertura assicurativa del calciatore, non è mai stata sanata ed è stata annullata dall'ufficio il 3 febbraio 2026.

Il calciatore non è stato, dunque, mai tesserato per la A.S.D. F.C. Grifone Soccer nella stagione sportiva 2025/2026, e ha preso parte alle gare del 19 ottobre, del 29 ottobre, del 2 novembre, del 16 novembre, del 21 novembre e del 30 novembre 2025 senza averne titolo.

13.4. Non può essere condivisa la tesi, posta dal primo giudice a fondamento della ritenuta regolarità del tesseramento, secondo cui la dichiarazione di prestazione volontaria, richiesta a un calciatore infrasedicenne, sarebbe stata illegittima perché incompatibile con il diritto statale.

13.4.1. In primo luogo, la tesi muove da una premessa non corretta sul piano logico.

La dichiarazione di prestazione volontaria non attesta che l'attività sportiva del minore abbia, o possa avere, natura lavorativa, ma attesta l'esatto contrario, e cioè che essa è resa a titolo volontario e senza corrispettivo, distinguendola, nel quadro della disciplina del lavoro sportivo introdotta dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dalle prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di lavoro.

Una dichiarazione che esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro non può, all'evidenza, porsi in contrasto con le norme statali che vietano l'instaurazione di rapporti di lavoro con i minori o che disciplinano l'obbligo di istruzione, giacché ne costituisce, semmai, una conferma; e non si comprende in qual modo la qualificazione dell'attività come *«volontaria»* possa implicare, come sostiene il primo giudice, la possibilità che essa sia svolta *«a titolo professionale e retribuito».*

13.4.2. In secondo luogo, la stessa premessa secondo cui l'ordinamento statale escluderebbe in radice qualunque rapporto di lavoro

prima del compimento del sedicesimo anno di età non è esatta, ove si consideri che l'ordinamento consente, a partire dal quindicesimo anno, il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), e che le stesse N.O.I.F. contemplano la possibilità che i calciatori *«giovani»*, ossia quelli che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno, sottoscrivano un contratto di apprendistato in tale forma (art. 31, comma 3, delle N.O.I.F.).

La funzione certificativa della dichiarazione, volta a escludere in modo documentale la natura lavorativa della prestazione e a consentire la corretta attivazione delle coperture assicurative, risulta dunque tutt'altro che priva di ragion d'essere anche per i calciatori di età compresa tra i quattordici e i sedici anni.

13.4.3. In terzo luogo, la circostanza, riferita dal Tribunale territoriale, che la Federazione abbia successivamente elevato al sedicesimo anno di età la soglia di obbligatorietà della dichiarazione non dimostra l'illegittimità della disciplina previgente, ma costituisce l'espressione di una scelta di opportunità del legislatore federale, che opera per l'avvenire secondo il principio *tempus regit actum* e che, anzi, conferma che, nella stagione sportiva 2025/2026, la dichiarazione era dovuta.

13.4.4. In quarto luogo, e in via assorbente, ove la società avesse ritenuto illegittimi la richiesta di integrazione formulata dall'ufficio, l'annullamento della pratica che ne è seguito, la disposizione che subordinava il tesseramento alla presentazione della dichiarazione, essa - come già osservato al § 10.6 - avrebbe dovuto impugnare tali atti dinanzi alla Sezione tesseramenti nel termine perentorio di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), C.G.S., e non lasciare che il provvedimento si consolidasse.

La legittimità di quella richiesta non può, invece, essere rimessa in discussione *a posteriori*, nel giudizio disciplinare, al fine di giustificare l'impiego del calciatore in gare disputate quando la richiesta di tesseramento era priva di un documento dovuto.

13.4.5. A norma dell'art. 4, comma 3, C.G.S., del resto, l'ignoranza delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto, sicché la società non può invocare la buona fede né trarre alcun beneficio dalla propria omessa conoscenza degli adempimenti documentali richiesti per il tesseramento dei calciatori della fascia d'età in questione.

Specificamente in materia di tesseramento, è stato chiarito che la buona fede non esime la società dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, con conseguente insussistenza di un legittimo affidamento nella corretta conclusione della relativa procedura (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 40/2019; CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027).

Né è scusabile l'errore commesso nello schierare in campo un atleta non tesserato.

Infatti, l'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile e incolpevole, e quindi derivi da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 104/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020).

13.4.6. In definitiva, il deferimento appare fondato in ogni sua articolazione.

14. Ciò detto, occorre ricordare che il tema della consapevole utilizzazione in una o più gare di giocatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta ovvero ancora per altra causa, è stato analizzato dalle Sezioni unite di questa Corte federale d'appello nella decisione n. 67/2022-2023.

Questa ha affrontato le pertinenti questioni di principio e ha enunciato criteri di commisurazione delle sanzioni oggettivi e uniformi; criteri cui poi le Sezioni semplici hanno dato coerente applicazione (da ultimo: CFA, Sez. I, n. 54, n. 60, n. 90, n. 107, n. 116 e n. 117/2025-2026).

Come chiarito da questa Corte federale d'appello (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026), la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei e, con riguardo al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 46/2024-2025).

Il corretto tesseramento presidia, infatti, non soltanto il trasparente svolgimento delle competizioni e la parità di condizioni tra le squadre, ma anche, e tanto più nell'ambito giovanile, una funzione eminente di tutela del singolo atleta, garantendone l'accesso alle coperture assicurative in caso di infortuni (CFA, Sez. I, n. 52/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 60/2024-2025): tutela che, nella specie, è concretamente mancata, come attesta l'annotazione dell'ufficio relativa all'assenza di copertura assicurativa del calciatore.

Il reiterato schieramento di un giocatore squalificato o non tesserato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue e va, anzi, nella direzione della "recidiva", assunta come parametro di valutazione nel senso della gravità della violazione, a prescindere

dall'incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023).

Il fatto che si tratti di un campionato dilettantistico e giovanile non esime dal doveroso rispetto delle regole.

In tali campionati, dove non c'è o è estremamente ridotta l'attenzione della stampa o del pubblico, la giustizia sportiva è l'unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 44/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 52/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 54/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).

15. Quanto alle conseguenze disciplinari dell'illecito, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la società che schieri in gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari - perché non tesserato, tesserato per altra squadra, squalificato, privo dell'età prescritta o per altra causa - incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro.

Tale principio trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell'art. 11, comma 2 (*"[al]la società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, si applica la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore"*) e dell'art. 10, ultimo comma, C.G.S., secondo cui *"[p]er i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica"* (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025).

Rispetto a tutti gli altri soggetti concorrenti nell'illecito, diversi dalle società, appare congruo stabilire la misura della sanzione nella inibizione di un mese, per il presidente e i dirigenti, e nella squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione accertata.

Nella specie (sei incontri contestati), non sussiste matematicamente, se non in via del tutto parziale, il presupposto per l'applicazione dei correttivi di equità, elaborati da questa Corte per le gare ulteriori quando le gare disputate siano superiori a cinque, e cioè la riduzione della sanzione in una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30 % e, in ordine all'ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, un abbattimento sino al 50%.

16. Le richieste sanzionatorie della Procura federale, ricordate in narrativa, non appaiono del tutto in linea con il ricordato indirizzo giurisprudenziale.

Nel determinare la specie e la misura delle sanzioni, anzitutto il Collegio ritiene congruo, e dichiara perciò efficace, l'accordo di patteggiamento *ex* art. 127 C.G.S. raggiunto fra la Procura federale e la sig.ra Reggi per l'applicazione della sanzione concordata della inibizione nella misura di 5 mesi e 10 giorni.

Il Tribunale territoriale lo ha ricordato in motivazione senza tuttavia assumere alcuna espressa decisione al riguardo; decisione che invece parrebbe risultare dal verbale di udienza.

Per il rimanente il Collegio, nell'accogliere il reclamo, ritiene congruo irrogare le sanzioni nella misura esposta nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Stefania Reggi: l'inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci);

- alla sig.ra Sara Ciaravolo: l'inibizione di mesi 6 (sei);

- al sig. Riccardo Sbarigia: la squalifica di 6 (sei) giornate effettive di gara;

- alla A.S.D. F.C. Grifone Soccer: la sanzione dell'ammenda di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) e la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza.

Dispone la trasmissione della presente decisione al Tribunale federale nazionale - sezione tesseramenti per quanto di competenza.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Giuseppe Castiglia

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce